



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, in persona del
Giudice Unico dott. Cesare Masetti, ha pronunciato la seguente**

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 4533/2020 del Ruolo Generale promossa con atto
di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del
13 luglio 2021

d a

██████████ ██████████ in proprio e quale fideiussore della
soc. ██████████ s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avv.to
Daniela Gozzoli del Foro di Brescia, procuratore anche
domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto
introduttivo del giudizio

ATTRICE

c o n t r o

**ITAS MUTUA s.p.a., in persona del legale rappresentante dott.
Alessandro Molinari, rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea
Girardi del Foro di Trento, procuratore anche domiciliatario, giusta
procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di
risposta**

CONVENUTA

In punto: assicurazione contro i danni.

CONCLUSIONI

Dell'attrice



Come in foglio inviato per via telematica.

Della convenuta

Come in foglio inviato per via telematica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDAZIONE] in proprio e quale fideiussore della soc. [REDAZIONE] s.r.l. in liquidazione, conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale la soc. Itas Mutua s.p.a..

Esponeva l'attrice che aveva commissionato alla SDL Centrostudi s.p.a. la redazione di due pareri *pro veritate* (studio di rapporti bancari), con contratti denominati "Gold", l'uno del 19 luglio 2014 (in relazione al rapporto con l'istituto di credito [REDAZIONE] poi divenuto [REDAZIONE]), l'altro del 8 agosto 2014 (in relazione al rapporto con l'istituto di credito [REDAZIONE]), entrambi finalizzati a rilevare l'eventuale presenza di tassi di interesse usurari; che il primo contratto era stato stipulato in proprio, mentre il secondo in qualità di legale rappresentante nonché di fideiussore della soc. [REDAZIONE] s.r.l. in liquidazione; che le perizie econometriche disposte dalla SDL avevano effettivamente rilevato la presenza di usura; che aveva, quindi, aderito alla polizza di tutela legale contratta dalla SDL con la Itas Mutua; che detta polizza era volta a coprire, per il caso di soccombenza, le spese legali sostenute e dovute in relazione alle controversie promosse dall'assicurato sulla base di dette perizie; che entrambe le cause instaurate contro gli istituti di credito [REDAZIONE] e [REDAZIONE] avevano avuto esito



negativo; che, tuttavia, la compagnia si era rifiutata di corrispondere all'assicurato le spese sostenute e dovute per i predetti contenziosi.

Chiedeva, pertanto, il rimborso delle spese.

Costituendosi in giudizio la soc. Itas Mutua s.p.a. contestava *in toto* gli assunti avversari.

Osservava la convenuta che l'attrice era carente di legittimazione attiva in relazione al contratto Gold del 8 agosto 2014, in quanto stipulato in qualità di legale rappresentante della [REDACTED] la quale non aveva agito in giudizio; che la polizza non era operativa, in quanto non era stata predisposta una perizia econometrica a firma di un professionista incaricato da SDL in favore della parte contraente il contratto GOLD (non di una perizia si trattava, bensì di un mero estratto, nemmeno redatto e firmato da un professionista); che la polizza non era operativa, in quanto nella fattispecie concreta non risultava integrato il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza (i contenziosi erano stati avviati sulla base di un elaborato peritale assolutamente inadeguato, come vi evinceva dalle motivazioni contenute nelle sentenze di rigetto delle domande); che la polizza non era operativa, stante la colpa grave della contraente SDL, la quale aveva consegnato alla propria cliente elaborati peritali chiaramente inattendibili; che, in ordine al *quantum*, non era stata fornita la prova dell'esborso delle spese di cui si chiedeva il rimborso; che i giudizi erano stati avviati da una pluralità di parti, ragione per cui, in ogni caso, l'indennizzo eventualmente dovuto avrebbe dovuto essere rapportato al numero effettivo delle parti del processo considerato.



Si opponeva, pertanto, l'accoglimento della domanda.

La causa veniva, quindi, istruita mediante acquisizione delle perizie tecniche econometriche della SDL prodotte nell'ambito dei due giudizi.

Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 13 luglio 2021 passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione relativa al difetto di legittimazione dell'attrice in relazione al contratto Gold del 8 agosto 2014 (doc. 3 attrice), sollevata dalla convenuta, è fondata.

Invero tale contratto è stato stipulato da [REDACTED] in qualità di legale rappresentante della soc. [REDACTED], la quale non ha agito nel presente giudizio.

Tanto si evince sia dall'epigrafe dell'atto di citazione, ove si legge che la [REDACTED] agisce "*in proprio e quale fideiussore di [REDACTED] srl in liquidazione*" (la menzione della qualità di "fideiussore" non equivale certo a quella di "legale rappresentante"), sia dal mandato conferito al difensore, che non reca la spendita del nome della soc. [REDACTED] (al punto che, volendo diversamente opinare, difetterebbe lo stesso *ius postulandi*).

Di qui, solo per questo motivo, il rigetto della domanda riferita al contratto Gold del 8 agosto 2014.

Viceversa, la domanda riferita al contratto Gold del 19 luglio 2014 (doc. 1 attrice) è, in parte, fondata.

Prima di scrutarne il merito, occorre però affrontare le



plurime eccezioni di inoperatività della polizza sollevate dalla compagnia.

L'eccezione di inoperatività della polizza, sotto il profilo che non è stata predisposta una perizia econometrica a firma di un professionista incaricato da SDL in favore della parte contraente il contratto GOLD (non di una perizia si trattava, bensì di un mero estratto, nemmeno redatto e firmato da un professionista), è infondata.

Invero l'acquisizione del fascicolo della causa promossa dalla ██████████ nei confronti dell'Unicredit (n. 1301/2015 r.g. Tribunale di Bergamo, dott.ssa Caprino) non ha consentito di visionare la perizia econometrica ivi prodotta dall'attrice, perché contenuta nel fascicolo di parte, che è stato ritirato dal difensore.

Tuttavia, non par dubitabile che una perizia econometria sia stata versata in atti, giacché di tale perizia si fa menzione nell'elenco dei documenti allegati alla citazione (nel fascicolo d'ufficio è contenuta copia degli atti di parte), giacché di tale perizia si fa ampia sintesi dei contenuti nel *corpus* dell'atto introduttivo, giacché tale perizia è stata ampiamente contestata dalla controparte e, infine, giacché tale perizia è stata valutata dal giudice nella sentenza (p. 6: *“ciò di fatto essi hanno in qualche misura fatto attraverso la perizia econometrica di parte che hanno allegato agli atti”*).

Così come non par dubitabile che si trattava di una vera e propria perizia, non già di un semplice estratto, quale quello prodotto nel presente giudizio (doc. 2 attrice), posto che un simile documento, funzionale soltanto alla determinazione del compenso del perito, non



sarebbe stato minimamente preso in considerazione nell'ambito della causa intentata contro l'istituto di credito.

Così come non par dubitabile che detta perizia sia stata redatta da un professionista incaricato dalla SDL, se è vero che la [REDACTED] aveva incaricato la SDL di redigere il parere *pro veritate* (doc. 1 attrice) e ha pagato la SDL per una tale prestazione (docc. 11 – 13 attrice).

Essendo acquisito al processo, in forza dei soli documenti, il dato relativo alla redazione e alla produzione in giudizio di una perizia econometrica di provenienza SDL, non vi è la necessità di disporre ulteriori accertamenti sul punto.

Per completezza si aggiunge che la polizza non contemplava affatto la necessità di procedere all'asseverazione della perizia di parte.

L'eccezione di inoperatività della polizza, sotto il profilo che non risulta integrato il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza (i contenziosi erano stati avviati sulla base di un elaborato peritale assolutamente inadeguato, come vi evinceva dalle motivazioni contenute nelle sentenze di rigetto delle domande), è infondata.

Invero, malgrado non sia stato possibile esaminare il contenuto dell'elaborato peritale di cui si discute, ma proprio analizzando le motivazioni contenute nella sentenza, pur di rigetto della domanda, non si può ritenere che la perizia econometrica fosse assolutamente inadeguata, al punto da escludere l'aleatorietà dell'evento soccombenza.



Infatti, il rigetto della domanda è scaturito piuttosto dall'orientamento prescelto dal giudice intorno alle questioni giuridiche dedotte in causa (la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini del calcolo dell'usura, l'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, etc.), in un periodo storico in cui la giurisprudenza era oscillante, si rinvenivano precedenti contrastanti e la Cassazione non si era ancora pronunciata.

In altri termini, la domanda è stata respinta perché il giudice non ha condiviso la linea difensiva dell'attrice, non già perché la perizia econometrica prodotta non fosse idonea a supportarla; la domanda è stata respinta perché il giudice ha cassato i principi normativi e, di riflesso, i risultati contabili sulla cui base la perizia era stata redatta (ma proprio questo era il caso assicurato).

L'eccezione di inoperatività della polizza, sotto il profilo che la contraente SDL versava in colpa grave, avendo consegnato alla propria cliente elaborati peritali chiaramente inattendibili, sollevata dalla convenuta, è infondata.

Invero l'eventuale colpa grave del contraente (SDL) non può essere fatta ricadere sull'assicurato o beneficiario (██████████) il quale, dal canto suo, non aveva certo i mezzi e le capacità per valutare l'affidabilità o meno dell'elaborato peritale.

Stipulando la polizza collettiva, la Itas Mutua ha fatto affidamento sullo staff della SDL, e non per niente ha inserito nelle condizioni il requisito che la perizia econometrica provenisse da detto staff.



Contraddittorio appare, quindi, punire l'assicurato o beneficiario, il quale ha pagato il premio, per una colpa non sua, e per giunta nemmeno dimostrata, se è vero che è stata esclusa la fondatezza della tesi circa la consegna di elaborati peritali chiaramente inattendibili.

Di qui il rigetto di tutte le eccezioni preliminari.

Passando ora ad affrontare il merito, e cominciando con l'an, il sinistro si è certamente verificato, volta che la ctu non è stata ammessa, e volta che la domanda è stata respinta.

A tal fine è utile richiamare:

- l'art. 11 (Oggetto dell'assicurazione e liquidazione del sinistro), secondo cui *“la società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza a seguito dell'assistenza stragiudiziale e poi giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'assicurato, conseguente a un sinistro rientrante in garanzia nell'ambito della vita privata e/o dell'attività di impresa dell'assicurato stesso e dei suoi garanti e come specificato nei successivi articoli”*;

- l'art. 13 (Insorgenza del caso assicurativo), secondo cui *“l'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il ctu (nominato dal giudice) dovesse cassare (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da SDL”*;



- e l'appendice n. 001 (Incasso rimborso con precisazione alla polizza), secondo cui che *“per insorgenza del sinistro e quindi in copertura si considera anche il mancato accesso alla ctu per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale”*.

Nel caso concreto la [REDACTED] ha instaurato una causa nei confronti dell'Unicredit, ed è risultata soccombente, tanto parendo sufficiente per addivenire alla liquidazione del sinistro.

In punto di *quantum*, viene sollecitato il rimborso delle seguenti somme:

- a) spese del difensore della [REDACTED] € 10.383,79=;
- b) spese del difensore della controparte, come liquidate in sentenza, € 7.254,00=;
- c) spese della mediazione, € 183,00=;
- d) spese della perizia econometrica, € 2.040,00=.

Il Tribunale osserva, in linea generale, che la copertura assicurativa ha ad oggetto il rimborso delle spese (art. 11), che quindi devono essere state effettivamente sostenute e debitamente provate; inoltre, che la prova del pagamento, trattandosi di somme di una certa entità, non può essere data a mezzo testimoni, secondo quanto stabilito dagli artt. 2726 – 2721 c.c. (di qui, tra l'altro, l'inammissibilità dei capitoli di prova orale volti a dimostrare il pagamento).

Alla luce di tali principi, possono essere riconosciute le seguenti somme:



- a) spese del difensore della ██████████ € 1.483,16=.

Infatti, è stata fornita unicamente la prova del pagamento della fattura n. 43 a mezzo bonifico (doc. 8 attrice).

Mentre non è stata fornita la prova del pagamento della fattura n. 13 di € 8.900,63=, in quanto la prova all'uopo fornita (doc. 9 attrice) consiste nella sola fattura, ed il capitolo 3 della memoria istruttoria è inammissibile;

- b) spese del difensore della controparte, € 7.254,00=.

A dir il vero il giudice ha, altresì, liquidato gli accessori, ma sul punto non vi è domanda.

La prova del pagamento è stata fornita mediante la produzione del bonifico di € 21.000,00= (docc. 31 e 32 attrice), eseguito a saldo e stralcio della posizione ██████████ nei confronti dell'Unicredit per il finanziamento e le spese legali derivanti dalla sentenza;

- c) spese di mediazione, € 183,00=.

Sul punto *nulla quaestio*, vi è prova *per tabulas* (doc. 10 attrice), e non vi è nemmeno contestazione;

- d) spese della perizia econometrica, € 2.040,00=.

Infatti, è stata fornita la prova del pagamento delle fatture n. 15861 e n. 13147 a mezzo assegno (doc. 13 attrice).

In totale, dunque, l'indennizzo dovuto dall'assicuratore ammonta ad € 10.960,16=, somma alla quale vanno aggiunti gli interessi legali (con decorrenza dalla messa in mora al saldo), ma non la rivalutazione monetaria (trattandosi di un debito di valuta e non di valore).



La somma *de qua* non va ridotta alla metà in ragione del fatto che le parti attrici del giudizio erano due (la [REDACTED] e il [REDACTED]), giacchè la polizza non prevedeva una simile evenienza, e giacchè le somme di cui è stato disposto il rimborso sono state pagate dalla sola [REDACTED]

Le spese di lite, tenuto conto che la domanda è stata accolta limitatamente ad $\frac{1}{4}$ del *petitum*, possono essere compensate nella misura di $\frac{3}{4}$. Per il restante $\frac{1}{4}$ seguono, invece, la soccombenza e, già tenuto conto della riduzione per effetto della precedente compensazione, possono liquidarsi in complessivi € 1.338,75=, oltre ad anticipazioni (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.

P . Q . M .

Il Tribunale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- in parziale accoglimento della domanda, condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di € 10.960,16=, oltre a interessi legali dalla messa in mora al saldo;

- condanna la convenuta a rifondere all'attrice $\frac{1}{4}$ delle spese di lite, liquidate, già tenuto conto della riduzione per effetto della seguente compensazione, in complessivi € 1338,75=, oltre ad anticipazioni (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;



- spese di lite compensate per i restanti 3/4.

Così deciso in Bergamo il 8 novembre 2021.

IL GIUDICE

Dott. Cesare Massetti

